APPROFONDIMENTO CIVILE

Il censimento nazionale non sostituisce omologazione autovelox, verbale annullato (GDP Lecce n. 7010/2025)

Data pubblicazione: 08/01/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Con decisione del **15 dicembre 2025**, il **Giudice di Pace di Lecce** ha accolto il ricorso di e annullato un verbale per eccesso di velocità elevato dalla Polizia Locale del **Comune di Trepuzzi**, ribadendo principi ormai centrali nella giurisprudenza recente, ma che vanno interpretati dopo il recente intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che **il 1° dicembre 2025 ha pubblicato l'elenco ufficiale degli autovelox autorizzati sul territorio nazionale.**

IL CASO DI SPECIE

Il verbale contestato riguardava un presunto superamento dei limiti di velocità sulla **SS 633 Lecce–Brindisi**, rilevato tramite apparecchiatura elettronica e **senza contestazione immediata**.

Il ricorrente – **assistito dallo Studio Legale Matranga** - aveva impugnato il verbale deducendo plurimi vizi dell'accertamento, tra cui – in modo centrale – **l'assenza di prova sull'omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata**.

Il giudice di Pace di Lecce **Dott.ssa Aventaggiato** ha accolto il ricorso riaffermando il principio per cui la taratura è cosa ben diversa dall'omologazione e che non è il cittadino a dover dimostrare che l'autovelox non è omologato, ma l'onere della prova spetta all'Amministrazione (nel caso di specie adempimento non soddisfatto).

LA PORTATA DELLA SENTENZA

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Potrebbe sembrare che la sentenza si limiti a ribadire un principio ormai già consolidato, per cui **l'omologazione è diversa dalla taratura**.

Tuttavia la portata è molto più ampia, in quanto l'apparecchiatura era inserita nel censimento del Ministero, seppure non omologata.

Ne consegue che l'inserimento di un apparecchio nell'elenco ministeriale degli autovelox autorizzati non equivale, né può sostituire, il distinto e imprescindibile procedimento di omologazione previsto dalla normativa tecnica. Il censimento, infatti, ha una funzione meramente ricognitiva e amministrativa, finalizzata a individuare i dispositivi astrattamente legittimati all'uso; l'omologazione, invece, attiene alla verifica tecnica della conformità dello strumento ai requisiti di legge e costituisce presupposto indefettibile per la validità degli accertamenti.

Nel caso esaminato, dunque, pur rientrando l'apparecchio di Trepuzzi nei dispositivi censiti dal Ministero, l'assenza dell'omologazione ha determinato l'illegittimità del rilevamento e, conseguentemente, l'annullamento del verbale. Ne deriva che il censimento non sana né copre il vizio originario dello strumento: senza omologazione, la sanzione resta giuridicamente insostenibile, anche se l'autovelox risulta formalmente censito nell'elenco ministeriale.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati